

TRASMISSIONE VIA PEC

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione II - Rischio Rilevante e AIA
Via C. Colombo, 44
00147 Roma
VA@pec.mite.gov.it

Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Barcellona Pozzo Di Gotto
Via Camarda, 48
98051 Barcellona Pozzo Di Gotto (ME)

segreteriaipm.procura.barcellonapozzodigotto@giustiziacert.it

E, p.c.

ARPA Sicilia
Dipartimento Attività Produttive e
Impatto sul Territorio
UOC AERCA e SIN
arpa@pec.arpa.sicilia.it

RIFERIMENTO: Decreto autorizzativo DEC-MIN-0000183 del 19/05/2021 pubblicato sulla GU n. 132 del 04/06/2021 e s.m.i. - Centrale termoelettrica A2A Energiefuture S.p.A. di San Filippo del Mela (ME).

OGGETTO: Esito attività di controllo ordinario effettuata dal 25/10/2023 al 09/11/2023 ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i - Accertamento violazione e proposta di diffida

Nelle giornate dal 25/10/23 al 09/11/23, secondo quanto disposto nella programmazione 2023 dei controlli presso gli impianti statali soggetti ad AIA, è stata effettuata l'attività di controllo ordinario presso la centrale termoelettrica A2A Energiefuture S.p.A. sita nel comune di San Filippo del Mela (ME).

L'attività di controllo ha riguardato la verifica degli autocontrolli e della documentazione inerente gli adempimenti alle prescrizioni autorizzative ed ha comportato sopralluoghi su talune aree dello stabilimento.

Nell'ambito di tale attività ispettiva sono stati redatti: "Verbale di verifica documentale" e "Verbale di sopralluogo e chiusura attività di controllo", in contestuale con A2A Energiefuture S.p.A. che li ha sottoscritti; gli originali in forma informatizzata sono conservati presso gli uffici di ISPRA in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

Nel corso dell'attività di controllo sono stati effettuati sopralluoghi e rilievi fotografici ed è stata acquisita in copia documentazione tecnica; successivamente all'attività *in situ* si è proceduto all'analisi della documentazione raccolta.

La verifica documentale ha messo in evidenza che **le attività di autocontrollo agli scarichi idrici condotte dal Gestore nei mesi di settembre e ottobre 2023 non sono state eseguite rispettando quanto previsto dai metodi analitici** specificati nei rapporti di prova, in merito ai tempi massimi di conservazione del campione prima del conferimento al laboratorio.

In dettaglio, per ogni parametro analizzato, ciascun metodo riportato nel paragrafo 10.3 del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) prevede un preciso intervallo massimo di tempo tra il prelievo del campione e l'inizio delle analisi in laboratorio, fornendo anche informazioni circa la corretta modalità di conservazione del campione stesso; il mancato rispetto delle suddette tempistiche e/o modalità di conservazione determina l'invalidazione del risultato ottenuto.

Tuttavia, l'analisi dei rapporti di prova n. RP-ENV-23/000102238 e RP-ENV-23/000110067, trasmessi dal Gestore con nota del 20/11/2023 e relativi agli autocontrolli di settembre e ottobre 2023, ha messo in evidenza che per i parametri BOD₅ e Coliformi totali non è stato rispettato quanto previsto da ciascun metodo impiegato dal Gestore in merito alle tempistiche intercorse tra il prelievo del campione e l'inizio delle analisi in laboratorio.

La seguente tabella riporta in dettaglio quanto rilevato dal Gruppo Ispettivo:

Parametri analizzati	Metodi impiegati dal Gestore e riportati nel PMC	Tempo massimo tra prelievo e analisi previsto dal metodo	Tempo tra prelievo e analisi impiegato dal Gestore	Riferimento n. rapporto di prova
BOD₅	APAT CNR IRSA 5120 B Man 29 2003	24 h	6 giorni	RP-ENV-23/000102238 RP-ENV-23/000110067
Coliformi totali	APAT CNR IRSA 7010 C Man 29 2003	12-18 h	6 giorni	RP-ENV-23/000102238 RP-ENV-23/000110067

Nel corso del sopralluogo, è stato anche verificato in campo il rispetto scadenze temporali previste dall'AIA, relativamente alla messa fuori servizio, alla bonifica e alla demolizione dei serbatoi di stoccaggio dei combustibili presenti nell'impianto. È stato accertato che **il Serbatoio S2 da 50.000 m³ attualmente è stato messo fuori servizio, ma le operazioni di bonifica non sono state ancora avviate**, contrariamente a quanto previsto dalla prescrizione di pagina 21 del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) relativo al Procedimento ID 96/11253, la quale stabilisce che tale attività doveva essere eseguita entro il 30/06/23. Peraltro, alla data del sopralluogo non risulta pervenuta alcuna comunicazione all'Autorità Competente e agli Enti di Controllo in merito ad una eventuale richiesta di proroga della suddetta scadenza.

Su richiesta del Gruppo Ispettivo il Gestore ha dichiarato che le attività di bonifica del serbatoio S2 sono state appaltate e che verranno avviate nel più breve tempo possibile.

In sede di sopralluogo, nei pressi dell'area dei gruppi 5 e 6 di levante è stata riscontrata la presenza di big bags contenenti rifiuti collocati sotto il precipitatore elettrostatico del gruppo 6. In particolare, erano presenti 29 big bags non riportanti la relativa "etichetta rifiuti" prevista dalle procedure di gestione rifiuti dell'A2A Energiefuture S.p.A. e pertanto non identificabili. Inoltre, nella stessa area erano presenti 56 big bags privi di codice EER e riportanti l'etichettatura "scorie secche", con specifica delle date di produzione del rifiuto sulla stessa etichetta, comprese tra il 9 ottobre 2023 e il 2 novembre 2023. Il Gestore ha dichiarato che i rifiuti provenivano dall'attività di manutenzione dei gruppi 1 e 2 e che ha ritenuto di collocarli temporaneamente sotto il precipitatore elettrostatico del gruppo 6 al fine di ripararli dagli agenti atmosferici in attesa di trasferimento al deposito temporaneo. Si precisa che, **dato il quantitativo di big bags rilevato e la natura del rifiuto successivamente certificata tramite assegnazione del codice EER, l'accertamento è relativo alla presenza di almeno 60 m³ di rifiuti pericolosi depositati in una zona non coincidente con il luogo di produzione e non adibita allo stoccaggio temporaneo, peraltro con alcuni sacconi deteriorati alla base dai quali fuoriuscivano le ceneri pericolose, esposte all'azione del vento.**

Il trasferimento dei suddetti rifiuti nel deposito temporaneo è stato effettuato nel pomeriggio del giorno 8 novembre 2023. Tutti i big bags contenenti i rifiuti provenienti dall'attività di manutenzione dei gruppi 1 e 2 e trasferiti nel deposito temporaneo, riportavano nell'etichetta la data di carico sul registro del giorno 8 novembre 2023 ed il codice EER 10 01 04* "Ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia".

Pertanto, la gestione dei rifiuti è avvenuta in difformità da quanto previsto alla prescrizione n. 41 del PIC parte integrante del DM 183 del 2021, che, con riferimento specifico all'art. 190 del D.Lgs 152/06, impone l'annotazione sul registro di carico e scarico entro 10 giorni dalla produzione del rifiuto.

Nel corso del sopralluogo, inoltre, si è presa visione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di identificazione del rifiuto (FIR). La verifica documentale ha messo in evidenza che **sui formulari di identificazione del rifiuto codificati con RIF 720/23, RIF 721/23, RIF 723/23 del 06/11/2023 e codificati con RIF 3611/21 del 27/05/2022 il campo "numero registro" posto in alto a destra dei medesimi formulari non è stato compilato.** Pertanto, la gestione dei rifiuti è avvenuta in difformità da quanto previsto alla prescrizione n. 41 del PIC parte integrante del DM 183 del 2021, che, con riferimento specifico all'art. 190 del D.Lgs 152/06, impone l'integrazione tra formulario e registro di carico e scarico per mezzo della compilazione del campo "numero registro" posto in alto a destra dei formulari. Si precisa che tale voce si deve intendere riferita al numero progressivo che individua l'annotazione sul registro dell'operazione di carico o di scarico relativa ai rifiuti oggetto del trasporto. A tali fini le singole annotazioni sul registro delle operazioni di carico e scarico devono essere contraddistinte con un numero progressivo (Rif. lettera j Circolare Ministero dell'Ambiente n. 812 del 4 agosto 1998).

La verifica documentale ha messo in evidenza che **sul frontespizio del Registro di carico e scarico dei rifiuti vidimato presso la Camera di Commercio di Messina in data 30/10/2021 e sul frontespizio del Registro di carico e scarico dei rifiuti vidimato presso la Camera di Commercio di Messina in data 21/12/2022 nel campo "2. Attività svolta" era barrata solo la voce "Produzione"** nonostante il registro fosse utilizzato anche per le annotazioni delle movimentazioni del rifiuto EER 10 01 05 per il quale il Gestore effettua la sola attività di recupero denominata "Messa in Riserva (R13)"; il Gestore avrebbe dovuto barrare anche la voce "Recupero" indicando il Codice "R13". Inoltre, sul frontespizio del Registro di carico e scarico dei rifiuti vidimato in data 30/10/2021, il campo "3. Tipo di Attività" non è stato compilato e sul frontespizio del Registro di carico e scarico dei rifiuti vidimato in data 21/12/2022, nel campo "3. Tipo di Attività" è stato indicato "Produzione di energia elettrica" nonostante il gestore effettui nel sito l'attività di "Messa in Riserva" per il rifiuto EER 10 01 05; il Gestore avrebbe dovuto riportare in entrambi i casi la categoria di attività, così come individuata negli allegati "B" e "C" al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (Messa in Riserva di rifiuti) e la descrizione generale del tipo di trattamento effettuato sul rifiuto (Stoccaggio). Infine, sul frontespizio del Registro di carico e scarico dei rifiuti vidimato in

data 30/10/2021, nel campo "4. Registrazione" sono state riportate sulla prima riga "n°1429 -1677 del 09/11/2021 – 31/12/2021" e sulla seconda riga "n°1 – 1650 del 03/01/2022 – 31/12/2022"; il Gestore avrebbe dovuto annotare solo la data ed il numero della prima e dell'ultima registrazione del medesimo registro ("n°1429 del 09/11/2021 e sulla seconda riga "n°1650 del 31/12/2022).

Pertanto, la gestione dei rifiuti è avvenuta in difformità da quanto previsto alla prescrizione n. 41 del PIC parte integrante del DM 183 del 2021, che, con riferimento specifico all'art. 190 del D.Lgs 152/06, indica le modalità di compilazione del registro di carico e scarico.

In sede di sopralluogo, all'interno del deposito temporaneo dei rifiuti "E", nella baia di raccolta dei rifiuti EER 10 01 04* "Ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia" si è riscontrata la presenza, oltre dei big bags caricati in data 2 novembre 2023, come da giacenza stampata dal gestore in data 8 novembre 2023, di altri big bags trasferiti nel pomeriggio del giorno 8 novembre come dichiarato dal Gestore. I big bags di cui sopra erano raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti l'uno accanto all'altro ed addossati al muro; **tale aspetto non consentiva una facile ispezione attorno ai big bags finalizzata all'accertamento di eventuali perdite e la successiva rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.** Pertanto, la gestione dei rifiuti è avvenuta in difformità da quanto previsto alla prescrizione n. 37 del PIC parte integrante del DM 183 del 2021, che impone che i contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.

Ad esito delle suddette attività, pertanto, si accerta con la presente la violazione di quanto previsto:

1. al paragrafo 10.3 del PMC parte integrante del procedimento ID 127/13230, il quale precisa "... i metodi di prova che devono essere utilizzati per il monitoraggio delle acque di scarico e sotterranee. Il Gestore può proporre ad ISPRA metodi equivalenti, purché questi ultimi siano stati sottoposti a verifica di equivalenza ed i risultati delle prove di equivalenza, siano allegati alla richiesta stessa";
2. prescrizione di pagina 21 del PIC parte integrante del Procedimento ID 96/11253, la quale riporta una tabella contenente le scadenze temporali previste per la messa fuori servizio, la bonifica e la demolizione dei serbatoi di stoccaggio combustibili presenti nell'impianto;
3. alla prescrizione n. 41 del PIC parte integrante del DM 183 del 2021, secondo la quale "*I rifiuti prodotti vanno annotati sul registro di carico e scarico secondo quanto disciplinato dall'articolo 190 del D.Lgs.152/2006...*":
 - a. con specifico riferimento al comma 3 lettera a) dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il quale specifica che "*le annotazioni di cui al comma 1, da riportare nel registro cronologico, sono effettuate per i produttori iniziali almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto...*";
 - b. con specifico riferimento al comma 10 dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il quale specifica che "*...I registri, integrati con i formulari di cui all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati...*". Per attuare la necessaria integrazione tra formulario e registro, il decreto ministeriale n. 145/1998 prevede, che in alto a destra del formulario sia riportato il "numero di registro". "*I formulari di identificazione costituiscono parte integrante dei registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti e gestiti. A tal fine gli estremi identificativi del formulario dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza dell'annotazione relativa ai rifiuti oggetto del trasporto, ed il numero progressivo del registro di carico e scarico relativo alla predetta annotazione deve essere*

riportato sul formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti stessi” (Comma 3, articolo 4 decreto ministeriale n. 145/1998);

- c. con specifico riferimento al comma 2 dell’art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il quale specifica che *“...Fino alla data di entrata in vigore ((dei modelli contenuti nel suddetto decreto)) continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente 1° aprile 1998, n. 148...”*. Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell'Ambiente 1° aprile 1998, n. 148 impone che il registro di carico e scarico deve essere compilato secondo le modalità indicate *“nell’allegato C – Descrizione tecnica”*.
- 4. alla prescrizione n. 37 del PIC parte integrante del DM 183 del 2021, secondo la quale *“i contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati...”*.

Per le violazioni di cui sopra lo scrivente Servizio, d’intesa con ARPA Sicilia, propone a codesta Autorità Competente, ai sensi dell’art. 29-decies comma 6, di diffidare il Gestore affinché provveda entro 30 giorni ad inoltrare agli Enti di Controllo:

- a. una procedura che preveda la supervisione delle attività di campionamento ed analisi degli scarichi idrici svolte dal laboratorio di analisi, contenente, in riferimento ai diversi metodi indicati nel PMC, le modalità di raccolta e conservazione del campione, nonché le tempistiche che intercorrono tra il prelievo e l’accettazione del campione in laboratorio;
- b. evidenza documentale dell’avvio delle attività di bonifica per il serbatoio S2 di capacità pari a 50.000 m³ con relativo cronoprogramma;
- c. un aggiornamento della procedura di gestione dei rifiuti, che precisi, in conformità a quanto previsto all’art. 190 del D.Lgs 152/06, le tempistiche massime tra la produzione del rifiuto a piè di impianto e la sua collocazione nel deposito temporaneo, con contestuale annotazione di carico sul registro;
- d. un aggiornamento della procedura di gestione dei rifiuti, che fornisca agli operatori, in conformità a quanto previsto all’art. 190 del D.Lgs 152/06, le necessarie informazioni al fine di attuare la corretta integrazione tra formulario e registro;
- e. un aggiornamento della procedura di gestione dei rifiuti in merito alla corretta compilazione del frontespizio del registro di carico e scarico secondo le modalità indicate *“nell’allegato C – Descrizione tecnica”* al decreto del Ministro dell'Ambiente 1° aprile 1998, n. 148 ed evidenza che il frontespizio del registro di carico e scarico che verrà utilizzato per le annotazioni nell’anno 2024 sia stato compilato in conformità alla normativa di settore;
- f. un aggiornamento della procedura di gestione dei rifiuti, che precisi, in conformità a quanto previsto dalla prescrizione 37 del PIC parte integrante del DM 183 del 2021, come disporre i contenitori, raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti, all’interno del deposito temporaneo in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati e le azioni da attuare in seguito all’accertamento delle perdite dai suddetti contenitori.

In riferimento all’art. 29-decies comma 9, si comunica altresì che le violazioni suddette non sono state accertate precedentemente nel corso dell’ultimo anno (inteso come i 365 giorni precedenti all’accertamento).

Relativamente all'inosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 ed in considerazione del regime sanzionatorio dell'articolo 29-quattordices del D. Lgs.152/06, come modificato dal D. lgs. n. 46 del 4 marzo 2014, ISPRA ritiene possibile l'applicazione del comma 2 del medesimo articolo, con la conseguente trasmissione del verbale di accertamento e contestazione della violazione amministrativa ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689.

In merito all'inosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 ed in considerazione del regime sanzionatorio dell'articolo 29-quattordices del D. Lgs.152/06, come modificato dal D. lgs. n. 46 del 4 marzo 2014, data la possibile applicazione del comma 3 lettera b) del medesimo articolo relativa alla gestione dei rifiuti, la presente informativa è inviata anche alla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo Di Gotto quale possibile ipotesi di reato, segnalando altresì la possibile applicazione da parte di personale dotato di qualifica UPG della disciplina sanzionatoria prevista dalla parte VI-bis del Testo Unico Ambientale (art-318-ter D.Lgs. 152/2006) in quanto il gestore al termine del sopralluogo del 8 novembre 2023 ha provveduto a trasferire i rifiuti pericolosi nel previsto deposito temporaneo.

La redazione della presente informativa è stata effettuata in coordinamento con ARPA Sicilia, nonché con il personale facente parte dal Gruppo Ispettivo.

Nel rimanere a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti, si inviano i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

Ing. Fabio Ferranti

(documento informatico firmato digitalmente ai
sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii.)

Allegati:

- rapporti di prova n. RP-ENV-23/000102238 e n. RP-ENV-23/000110067
- frontespizio, la prima e l'ultima pagina del registro di carico e scarico relativo ai movimenti effettuati nel corso del 2022 e 2023
- formulario (prima e quarta copia) relativo allo scarico n. 1889 del 06/11/2023 e n. 1890 del 06/11/2023 del rifiuto EER 10 01 05, relativo allo scarico n. 1892 del 06/11/2023 del rifiuto EER 10 01 04* e relativo allo scarico n. 767 del 27/05/2022 del rifiuto EER 16 11 05 con copia delle relative operazioni di carico e scarico registrate;
- verbale di verifica documentale
- verbale di sopralluogo e chiusura controllo ordinario